



*Comune di
Falerone*

*Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751*

*Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it*

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 389 DEL 14-11-2017

Oggetto:

NORME PER LA DETENZIONE, CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI E LOTTA AL RANDAGISMO

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
“ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA”**

Premesso

- che il numero sempre crescente dei cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area del territorio comunale comporta la necessità di provvedere ad una regolamentazione del comportamento da tenersi da parte dei proprietari/detentori dei cani medesimi allorché circolino all'interno dei Parchi, giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, ove spesso vengono riscontrati abbandono di deiezioni animali con tutte le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica ;
- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

VISTO il D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320, “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

VISTA la Legge 14 agosto 1991 n. 281, “Legge – quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, in particolare gli articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

VISTI gli articoli 650 “Inosservanza provvedimenti dell'Autorità” e 727 “Abbandono di animali” del Codice Penale;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10, “Norme in materia di animali di affezione e lotta al randagismo”;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n. 2;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06 agosto 2008 avente ad oggetto misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

VISTO il D.P.C.M. 28 Febbraio 2003, recante “ Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet – therapy”, in particolare gli articoli 3 e 4 che prevedono obbligatoria iscrizione all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore dei cani e l'utilizzo del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 ad oggetto Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 agosto 2015 ad oggetto "Proroga, con modifica dell'ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 luglio 2016 ad oggetto "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza del 03 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, “ Modifiche al Sistema penale”;

RITENUTO che la circolazione in aree pubbliche e/o aperte al pubblico di cani incustoditi comporta seri pericoli per la sicurezza pubblica ;

PRESO ATTO che tale comportamento è causa di disagio per i cittadini;

PRESO ATTO, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati vagare in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del tutto privi di custodia;

CONSIDERATA la necessità di intervenire con un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza pubblica;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02 gennaio 2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore con l'attribuzione dei compiti e delle funzioni, previsti dall'articolo 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; riconducibili al Settore di appartenenza;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani:

Articolo 1.

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; inoltre quando i cani si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, i proprietari debbono applicare sempre il guinzaglio e se gli stessi sono di taglia medio-grande o ritenuti dal proprietario e/o dal veterinario aggressivi, debbono applicare anche la predetta museruola ;
- c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d. assumere informazioni sul cane da acquisire, sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Articolo 2.

1. è fatto obbligo, agli accompagnatori/detentori di cani nelle aree aperte al pubblico:
 - a) di essere muniti di apposito involucro o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine. Le predette disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
 - b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni con successivo smaltimento negli appositi contenitori o nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti o nelle aree che ne risultino sprovviste nei cestelli porta rifiuti.
2. Oltre a quanto sopra citato per i proprietari o i detentori di un cane permane ovviamente, ai sensi della Normativa vigente, l'obbligo a far identificare e registrare l'animale nel secondo mese di vita mediante l'applicazione del microchip.
3. La disposizione contenuta nel presente articolo al comma n.2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991 n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina.

Articolo 3.

1. E' vietato:
 - a)- lasciare i cani incustoditi su tutto il territorio comunale, pena il ritiro dell'animale, il quale verrà dato in custodia alle strutture di ricovero preposte; la riconsegna al proprietario avverrà dietro versamento delle spese di recupero, soggiorno e mantenimento presso le suddette strutture;
 - b)- aizzare i cani tra loro e contro le persone;
 - c)- tenere a guardia di abitazioni civili e rurali, nonché di fabbricati , cani in libertà che abbiano l' istinto di aggredire o mordere;
 - d)- permettere ai cani di abbaiare con frequenza, specialmente nelle ore notturne;
 - e)- permettere che gli escrementi degli animali detenuti sui terrazzi cadano sui piani sottostanti e nella pubblica via.

Articolo 4.

1. Sono vietati:
 - a. l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d. gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 1. recisione delle corde vocali;
 2. taglio delle orecchie;
 3. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - e. la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale, maltrattamento animale.

Articolo 5

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani, considerate le caratteristiche di alcune razze, in precedenza ritenute aggressive, debbono rispettare inderogabilmente le regole sopraindicate e nel contempo sono invitati a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. E' opportuno che anche i proprietari di cani di altre razze

stipulino a loro volta la predetta assicurazione considerato che i predetti animali domestici oltre che mordere possono essere causa di danni a terzi per altre cause (incidenti stradali, ecc.ecc.).

Articolo 6

1. E' vietato possedere o detenere cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi Articolo 3 dell'ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013 da parte delle persone qui di seguito indicate:
 - a. delinquenti abituali o per tendenza;
 - b. chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c. chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d. chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'Articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e. minori di 18 anni, interdetti ed inabili per infermità di mente.

Articolo 7

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le predette disposizioni non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 8

1. È obbligatorio infine:
 - non lasciare assolutamente il cane o altri animali domestici all'interno di macchine in sosta in specie nel periodo estivo;
 - adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l'esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
 - non lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico cagne nel periodo del calore;
 - non tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi indicati dalla vigente normativa;

Articolo 9

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come stabilito con il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di

violazioni di disposizioni regolamentari ed ordinanze sindacali, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 maggio 2003;

I proprietari saranno altresì considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causati dal mancato rispetto delle norme citate.

DISPONE

La presente Ordinanza per ragioni di sicurezza pubblica entra in vigore immediatamente.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla Pubblicazione al T.A.R. MARCHE o, in alternativa, può proporre entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI,
ATTIVITA' PRODUTTIVE E VIGILANZA"
Geom. Giuseppe Cappannari**